

a cura di **Silvia Campigotto**, B&P Avvocati

**RB**

## **Responsabile della contaminazione. Obbligo individuazione per la PA**

*TAR Lombardia, sez. IV,  
15 aprile 2015, n. 940*

**Bonifica - Intervento volontario - Proprietario incolpevole - Individuazione del responsabile della contaminazione - Obbligo della pubblica amministrazione - Art. 244, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 253, D.Lgs. n. 152/2006**

La pubblica amministrazione è obbligata a individuare il responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244, D.Lgs. n. 152/2006, anche in caso di intervento volontario del proprietario incolpevole. L'istruttoria diretta all'individuazione del responsabile della contaminazione è condizione per la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito ai sensi dell'art. 253, D.Lgs. n. 152/2006, nonché per la tutela delle ragioni, anche economiche, del proprietario non responsabile.

### **NOTA**

*Una società, proprietaria di un'area industriale, unitamente ad altri operatori, proponeva al Comune del luogo un piano di riconversione del sito per la realizzazione di edifici a destinazione commerciale, residenziale e alberghiera.*

*L'amministrazione, pur approvando il relativo piano, subordinava ogni intervento all'esecuzione della bonifica. La società proprietaria si obbligava convenzionalmente alla realizzazione degli interventi.*

*Nelle more dell'approvazione del progetto operativo di bonifica, la Società, proprietaria incolpevole del sito, chiedeva formalmente alla provincia di attivare il procedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244, D.Lgs. n. 152/2006. Di fronte al diniego dell'Ente, la Società proponeva ricorso al TAR Lombardia.*

*Il Tribunale amministrativo investito della controversia si è interrogato sulla doverosità o meno dell'istruttoria prevista dall'art. 244, D.Lgs. n. 152/2006, giungendo a una risposta affermativa.*

*Il Tribunale, considerato che, alla luce del testo unico ambientale, il proprietario incolpevole non è obbligato a eseguire gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica, ha concluso che il suo spontaneo intervento nel procedimento non elide l'obbligo della PA di individuare il responsabile della contaminazione.*

*Il Tribunale individua a sostegno della propria statuizione due ordini di ragioni. In primo luogo, l'esperimento dell'istruttoria ex art. 244, D.Lgs. n. 152/2006, per l'individuazione del responsabile della contaminazione è condizione di applicabilità dell'art. 253, D.Lgs. n. 152/2006.*

*Infatti, l'attivazione del privilegio speciale immobiliare e la ripetizione delle spese sostenute dall'amministrazione sono subordinati a un provvedimento motivato dell'autorità che giustifichi «l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero l'impossibilità di azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero della loro infruttuosità».*

*In secondo luogo, questo accertamento istruttorio è indispensabile per la tutela delle ragioni del proprietario incolpevole.*

*In mancanza, la tutela della situazione giuridica soggettiva del proprietario sarebbe integralmente rimessa alla sua autonoma iniziativa.*

*Infatti, il proprietario, nell'esperire l'azione di rivalsa in sede civile, godrebbe di una posizione giuridica peggiore dovendo, altresì, dimostrare l'addebitabilità dell'inquinamento al presunto responsabile.*

*Alla luce della presente pronuncia è sempre fatto obbligo alla pubblica amministrazione di attivarsi per l'individuazione del responsabile della contaminazione sia quale condizione per l'applicabilità della procedura ex art. 253, D.Lgs. n. 152/2006, che a tutela delle ragioni, anche di natura economica del proprietario incolpevole del sito.*